



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 132 del 26/06/2015

OGGETTO :

COMUNE DI MIRANDOLA. PARERE MOTIVATO AMBIENTALE - VALSAT - VAS AI SENSI DELL'ART. 15 D. LGS 152/2006 E DELL'ART. 5 L.R. 20/2000 RELATIVAMENTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) ADOTTATI RISPETTIVAMENTE CON D.C.C. N. 60 E 61 DEL 09/04/2014.

Con deliberazione consiliare n. 60 del 09/04/2014 il Comune di Mirandola ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC).

Con deliberazione consiliare n. 61 del 09/04/2014 il Comune di Mirandola ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

Con delibere della Giunta Provinciale n. 306 e n. 307 del 30/09/2014 la Provincia di Modena ha provveduto, ai sensi degli art. 32 e 34 della L.R.20/2000, a sollevare riserve di conformità agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale; rispettivamente: al PSC giusta istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014 ed al RUE giusta istruttoria prot. 92860 del 23/09/2014 .

In dette delibere ed istruttorie si è specificato che le stesse non erano comprensive delle valutazioni ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 5 della LR 20/2000, per cui ora si procede.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale di cui all'art 5 della L.R. 20/2000 ed ai Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008 e la L.R. 9/2008, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiamano altresì gli atti di organizzazione interna dell'Ente in materia di gestione delle funzioni trasferite in materia di Valutazioni Ambientali di cui alla: deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni".

Il Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica con prot. n. 63355 del 25/06/2015 ha eseguito l'istruttoria tecnica sugli elaborati e sui contenuti del PSC e del RUE adottati, anche in considerazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti agli stessi, in relazione agli aspetti della sostenibilità ambientale degli strumenti urbanistici e della loro valutazione ai sensi dell'art 5 della L.R. 20/2000 e dei Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008, nonché di quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di fare proprio ed esprimere il Parere motivato in ordine alla Valutazione Ambientale (VAS - VALSAT), con riguardo all'art. 5 della L.R. 20/2000 ed all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 (VAS) come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, in ordine al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mirandola, contenuto nell'istruttoria tecnica prot. 63355 del 25/06/2015, allegata al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di inviare il presente atto al Comune di Mirandola, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Opere e Lavori Pubblici Legalità e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'AUSL di Mirandola- Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

Prot. 63355 del 25/06/2015 class. 07.04.05 - fasc. 2155 - 2261

COMUNE DI MIRANDOLA - Piano Strutturale Comunale, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 9 aprile 2014 e Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 9 aprile 2014.

PARERE MOTIVATO AMBIENTALE – VALSAT/VAS - D.LGS 152/2006 e LR 20/2000.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali:

Si richiamano integralmente, al proposito, le precedenti istruttorie di Riserve urbanistiche ai sensi degli art. 32/34 LR 20/2000, prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014 e prot. 92860 del 24/09/2014 approvata con DGP 307 del 30/09/2014; nelle quali si era preliminarmente specificato che le stesse istruttorie non erano comprensive delle valutazioni ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 5 della LR 20/2000.

Si osserva inoltre che, nell'ambito dei disposti di cui all'Art.5, comma 7, lettera a della LR 20/2000, in merito alla valutazione ambientale la Provincia si esprime previa acquisizione delle osservazioni presentate.

CONSIDERAZIONI

Ai sensi degli Art.32, 33 e 34 della L.R.20/2000 la Provincia ha sollevato riserve sia al Piano Strutturale Comunale che al Regolamento Urbanistico Edilizio; rispettivamente al PSC con istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014, e al RUE con istruttoria prot. 92860 del 24/09/2014 approvata con DGP 307 del 30/09/2014; che s'intendono richiamate. Al punto 23 dell'istruttoria al PSC, in merito agli Aspetti Ambientali, si richiamava l' "Allegato B" dell'istruttoria nel quale erano contenuti rilievi "ai quali l'Amministrazione comunale è richiesta di controdedurre" in quanto contenenti "valutazioni e richieste di carattere ambientale che tuttavia NON esauriscono tutte le considerazioni ambientali necessarie agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e di cui all'art. 5 comma 7 lett. a) della LR 20/2000, tra cui in particolare, ma non solo, gli aspetti delle bonifiche e dei siti contaminati."

Il suddetto Allegato B viene integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Si dà atto che:

- l'Autorità Competente all'espressione del parere motivato di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. è la Provincia di Modena ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08, con atto del suo Presidente;
- la L.R. 9/08 consente di fare "salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 20/2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 152/06" (art. 2 comma 1);
- la L.R. 9/08 prevede che "sino all'entrata in vigore della L.R. di cui all'articolo 1 comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)"(art.2 comma 2);
- il Comune di Mirandola nella sua qualità di Autorità procedente, ha prodotto una Val.S.A.T. preliminare, quale parte integrante del documento preliminare al PSC, sul quale si sono espressi gli enti e le istituzioni partecipanti alla Conferenza di pianificazione (tra cui l'autorità competente e gli

altri soggetti competenti in materia ambientale). Tale documento, di seguito denominato Val.S.A.T./VAS, ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. 9/08 costituisce anche la Valutazione Ambientale (di piani e programmi), qualora integrata degli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., configurandosi, il presente, quale "procedimento in corso", ai sensi dell'art.2 della medesima L.R.;

La Val.S.A.T./VAS è stata depositata ai sensi dell'art.14, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oltre che ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000, anche presso la Provincia di Modena per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione, e cioè dal 12 marzo 2014.

Con comunicazione prot. 11921 del 17/04/2015 acquisita con prot. 40606 del 20/04/2015 il Comune di Mirandola ha provveduto ad inviare le osservazioni pervenute al PSC/RUE ed una integrazione geologica derivante dalla riserva n. 5 (Aspetti geologici) della citata istruttoria di Riserve al PSC prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014.

Sui materiali costituenti l'integrazione geologica è stato richiesto il parere del consulente geologico della Provincia di Modena per le aree del cratere sismico, Dott. GianPietro Mazzetti. Il parere è stato acquisito con prot. n. 63238 del 25/06/2015 e viene integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Con comunicazione prot. 13774 del 04/05/2015 acquisita con prot. 46003 del 05/05/2015 il Comune di Mirandola ha provveduto a richiedere il parere di competenza sulla Valutazione di incidenza, sulla base della documentazione (VINCA) prodotta in sede di adozione e dichiarando che le osservazioni pervenute e trasmesse non hanno incidenza sulla stessa VINCA. Il parere è stato prodotto dal Servizio Ambiente e sviluppo sostenibile con prot. n. 54774 del 28/05/2015 e viene integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3).

Con comunicazione prot. 18039 del 03/06/2015 acquisita con prot. 56233 del 04/06/2015 il Comune di Mirandola ha provveduto ad inviare ulteriori osservazioni pervenute al PSC/RUE ed in particolare l'osservazione n. 117 contenente proposta di deduzione alle riserve provinciali espresse nelle citate istruttorie.

Sono inoltre pervenuti:

il parere ARPA prot. 12399 del 01/10/2014 acquisito con prot. 95662 del 02/10/2014, che viene integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
il parere AUSL prot. 40375 del 03/06/2015 acquisito con prot. 56207 del 04/06/2015, favorevole.

Si da atto dei diversi incontri tecnici tra Provincia e Comune in cui si sono esaminate le osservazioni pervenute e della collaborazione instauratasi per il completamento della presente istruttoria ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 156/2006.

Si considera quindi che con riguardo alla VAS/VALSAT di cui all'art. 15 del D.Lgs 152/2016 ed all'articolo 5 della LR 20/2000, ci sono ora le condizioni per esprimere il PARERE MOTIVATO AMBIENTALE previsto dalle vigenti leggi.

Tutto ciò premesso e considerato, si formula il seguente

PARERE MOTIVATO AMBIENTALE (art. 15 D. Lgs. 152/2006, art. 5 LR 20/2000)

ISTRUTTORIA

Si richiama innanzitutto e si fa proprio il parere espresso da ARPA prot. 12399 del 01/10/2014 acquisito con prot. 95662 del 02/10/2014, che è stato integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4):

1. Al fine di garantire la sostenibilità degli strumenti urbanistici appare prescrittivo che le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni contenute in detto parere ARPA (Allegato 4) vengano integralmente recepite in sede di approvazione del PSC/RUE.

Si richiama quindi l' "Allegato B" all'istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014, che è stato integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Al proposito si fa riferimento alla citata Osservazione n. 117 con la quale il Comune di Mirandola si propone di controdedurre alle riserve provinciali e dall'analisi della quale si deriva che, in merito ai rilievi sollevati nell'Allegato 1 (ex Allegato B), si provvederà adeguando gli strumenti urbanistici in funzione di quanto richiesto in sede di riserve.

2. Al fine di garantire la sostenibilità degli strumenti urbanistici appare prescrittivo che le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni contenute nell'Allegato 1 della presente istruttoria (ex Allegato B all'istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014), vengano integralmente recepite in sede di approvazione del PSC/RUE, così come proposto in sede di osservazione.

Si richiamano quindi i "Rilievi in merito alla VINCA del PSC del Comune di Mirandola (ai sensi della LR 7/2004)" espressi dal Servizio Ambiente e sviluppo sostenibile nel parere prot. 54774 del 28/05/2015 che è stato integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3):

3. L'espressione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 della LR 7/2004, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione comunale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'art. 5 LR 20/2000, non potrà prescindere dal recepimento integrale dei rilievi contenuti nel parere prot. 54774 del 28/05/2015, Allegato 3 della presente istruttoria.

Nel merito degli aspetti di natura Geologico – Sismica, preso atto delle integrazioni prodotte con comunicazione prot. 11921 del 17/04/2015 acquisita con prot. 40606 del 20/04/2015, in ragione dalla riserva n. 5 (Aspetti geologici) della citata istruttoria di Riserve al PSC prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014, si riportano di seguito le conclusioni del parere prodotto dal consulente geologico della Provincia di Modena per le aree del cratere sismico, Dott. GianPietro Mazzetti ed acquisito con prot. n. 63238 del 25/06/2015 che è stato integralmente allegato alla presente istruttoria, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), ed a cui si rimanda per la lettura integrale necessaria alla sua assunzione nel piano: "Dall'analisi delle documentazioni prodotte nel rapporto del febbraio 2015 a firma di Dr. Gabriele Tarabusi ad in riferimento a quanto asseverato dal medesimo nel paragrafo: *Giudizio di Fattibilità degli interventi edilizi*, esposto a conclusione delle schede del singoli ambiti che specifica: "e non potrà essere utilizzato, se non come riferimento indicativo preliminare, il calcolo eseguito in questa fase di pianificazione",

4. il rapporto del 02/2015 è assentibile in subordine a:

- **Rigorosa osservanza delle prescrizioni esposte nei paragrafi: Giudizio di Fattibilità degli interventi edilizi;**
- **Rivalutazione delle analisi di risposta sismica locale nelle fasi successive;**
- **Osservanza alla Norma di Attuazione del PSC, Comune di Mirandola 2014.**
- **Conformità a quanto previsto nelle NTC DM 14/01/2008.**

Nel merito generale dell'applicazione al territorio comunale dei diversi vincoli derivanti da disposizioni sovraordinate, siano esse legislative o di piano, per come esse sono state individuate nella Carta "Tutele e vincoli di natura storico-culturale, archeologica, paesaggistico-ambientale e relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio" e da applicarsi attraverso la norma di RUE di cui all'art. 2.1 "Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio" e relative "Schede dei vincoli";

considerando che non appare sempre corretto il rimando a norme sovraordinate attraverso il richiamo dell'art. 18bis della LR 20/2000, quando dette norme non siano direttamente applicabili al piano ma comportino, attraverso una azione di pianificazione, la individuazione di differenti possibili modalità attuative;

deve rimarcarsi, come anche già fatto in sede di riserve al PSC al punto 2 della citata istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014; che, al fine di garantire la sostenibilità e la mitigabilità dell'attuazione delle previsioni di piano;

5. appare necessario si proceda, attraverso una attenta analisi dell'apparato normativo sovraordinato, ed in particolare del PTCP, andando ad esplicitare il complesso di norme che viene demandato alla attuazione degli strumenti urbanistici e che, non ricadendo nelle fattispecie dell'art. 18bis della LR 20/2000, devono obbligatoriamente trovare esplicita espressione nelle norme degli strumenti urbanistici. Parallelamente appare necessario ed opportuno che si realizzi il coordinamento delle tavole di piano con il complesso delle differenti normative applicabili, prevedendo il richiamo in legenda dei relativi articoli normativi.

Nel merito specifico del tema, già affrontato sia nell'Allegato 1, ex "Allegato B" all'istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014; che nell'Allegato 4, parere ARPA; dei Siti Contaminati e Discariche, preso atto di quanto proposto in controdeduzione nella citata Osservazione 117, e rilevato che le Schede vincoli non contengono le indicazioni relative alle singole aree, desunte dall'applicazione dei disposti del D.lgs. 152/2006 ma soltanto, appunto, il rimando al suddetto decreto,

6. pare necessario ribadire la necessità che la rappresentazione dei siti contaminati sia riportata sulle tavole di piano e che le specifiche normative da attuarsi per la preventiva bonifica degli stessi sia parte esplicita delle norme di piano e delle schede di Valsat da redigersi per le singole aree. Il semplice rimando ai disposti legislativi del D.Lgs 152/2006 potrà essere riservato a quelle aree contaminate per cui questi non siano già stati sviluppati.

Per quanto inerente il tema degli stabilimenti a rischio incidente rilevante (RIR) deve evidenziarsi

che, non ritenendosi del tutto esplicito che questo aspetto possa essere incluso tra quelli oggetto dell'art. 2.1 *"Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio"* del RUE e delle relative *"Schede dei vincoli"*, per quanto attinente più precipuamente al tema della salvaguardia della salute pubblica, si ribadisce, oltre a quanto già esplicitato nell'Allegato 1, ex *"Allegato B"* all'istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014;

7. pare necessario che i vincoli ricadenti sul territorio, peraltro fortemente urbanizzato e soggetto ad una elevata presenza di persone, in ragione della presenza dello stabilimento RIR esistente, debbano essere esplicitati nel piano tanto nella loro estensione, aggiornata al più recente atto autorizzativo ai sensi delle leggi vigenti, quando in ordine agli aspetti vincolistici che essi inducono sui terzi circostanti ed impongono alla pubblica amministrazione per la tutela della salute pubblica.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al documento di VAS-Val.S.A.T del Piano Strutturale del Comune di Mirandola;

come da ritenersi integrato e modificato: in recepimento delle prescrizioni rilasciate in sede di RISERVE ai sensi dell'art. 32-33-34 della LR 20/2000, come indicato nelle già formalizzate istruttorie di Riserve urbanistiche: prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014 relativamente al PSC e prot. 92860 del 24/09/2014 approvata con DGP 307 del 30/09/2014 relativamente al RUE, che qui si intendono integralmente richiamate;

ed ancora da ritenersi ulteriormente integrato e modificato in recepimento integrale delle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 7 della presente Istruttoria;

si ritiene possa ritenersi valutata la coerenza generale del Piano rispetto agli obiettivi della Sostenibilità ambientale.

In particolare negli elaborati di piano, integrati e modificati, sono descritti ed analizzati: i contenuti, gli obiettivi principali del PSC ed il rapporto con altri pertinenti piani, in particolare con la pianificazione sovraordinata. La VAS/Val.S.A.T. inoltre definisce un set di Indicatori per il monitoraggio del Piano.

Si valutano positivamente gli obiettivi generali del Piano, integrato come sopra, riassumibili in:

- valorizzazione del sistema naturale e ambientale
- riassetto del sistema insediativo residenziale

La documentazione di VAS-Val.S.A.T, integrata come sopra, analizza gli effetti generali che deriveranno dall'attuazione delle scelte del piano. La documentazione di piano mette altresì in evidenza elementi di criticità in relazione alle sostanziali ipotesi insediative; criticità che, nella generalità dei casi vengono specificate nelle singole schede d'ambito prevedendo per ognuna misure di adeguamento e mitigabilità e prevedendosi comunque che in sede di successive Valutazioni ambientali (POC, RUE, PUA) vengano realizzati gli approfondimenti indispensabili a garantire la sostenibilità e ad individuare gli opportuni elementi di mitigazione.

Si prende atto che, all'interno dei documenti di Piano, è presente la prescritta procedura di monitoraggio e si sottolinea che, nel caso in cui la verifica intermedia sul monitoraggio dell'attuazione del Piano comportasse una revisione dello stesso, sarà necessario anche il conseguente aggiornamento del documento di VAS-Val.S.A.T.

Considerato che le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti

ambientali ad esso conseguenti, previste dalla LR 20/2000 e quindi, in questo caso, utili anche agli effetti dell'art. 12 del D. Lgs 152 del 2006, sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione del Piano stesso, in particolare durante le diverse fasi di deposito e di partecipazione, richiamate in precedenza e nelle premesse al presente provvedimento.

Considerato che le misure/interventi di mitigazione sono previste, anche ai fini della VAS-Val.S.A.T., nelle schede d'ambito che corredano il Piano, e che tali interventi appaiono integrabili sulla base di studi ed approfondimenti di dettaglio da produrre a corredo delle successive fasi della pianificazione urbanistica.

Ritenuto:

- che gli impatti ambientali derivanti, nel loro insieme, dalla realizzazione delle previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mirandola, adottati con deliberazioni consiliari n. 60 e n. 61 09/04/2014; come da modificarsi ed integrarsi ai sensi delle già formalizzate istruttorie di Riserve urbanistiche, prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014 relativamente al PSC e prot. 92860 del 24/09/2014 approvata con DGP 307 del 30/09/2014 relativamente al RUE, e dell'Istruttoria contenuta nel presente atto; sono riconoscibili come significativi in relazione al dimensionamento residenziale e produttivo messo in campo dal Piano.
- che tuttavia gli effetti critici delle previste espansioni urbanistiche risulteranno opportunamente mitigabili e che il Piano Strutturale Comunale complessivamente prevederà misure di precauzione e di mitigazione¹ al fine di assicurare la sostenibilità ambientale ed infrastrutturale delle previsioni.

Per tutto quanto precede si esprime il seguente:

PARERE MOTIVATO

Sulla base del Rapporto Ambientale costituito dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e dall'autorità procedente nell'ambito dei procedimenti complessivamente svolti nel corso della formazione del PSC/RUE, si ritiene di **ESPRIMERE PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE sul Piano Strutturale e sul Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mirandola**, adottati rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 60 e n. 61 del 09/04/2014;

- **come da ritenersi integrati e modificati in recepimento delle prescrizioni rilasciate in sede di RISERVE ai sensi dell'art. 32/34 della LR 20/2000**, come indicato nelle già formalizzate istruttorie di Riserve urbanistiche: prot. 92640 del 23/09/2014 approvata con DGP 306 del 30/09/2014 relativamente al PSC e prot. 92860 del 24/09/2014 approvata con DGP 307 del 30/09/2014 relativamente al RUE, che qui si intendono integralmente richiamate;
- **ed ancora da ritenersi ulteriormente integrati e modificati in recepimento integrale delle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 7 della presente Istruttoria;**

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VALSAT-VAS) degli strumenti urbanistici, di cui all'art. 5 della LR 20/2000 ed all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.


Ulteriori e più dettagliate considerazioni sugli effetti ambientali e sulla determinazione delle relative opere compensative o di mitigazione dovranno essere svolte in sede di adozione-approvazione

¹In ragione delle sopra citate integrazioni e modifiche


degli strumenti urbanistici afferenti i successivi livelli di pianificazione comunale (RUE, POC. e PUA.) fermo restando il rispetto del "principio di non duplicazione" di cui all'art.9 della Direttiva 42/2001/CE e agli art.11 e 13 del D Lgs 4/2008.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b del Dlgs152/2006, l'atto di approvazione del P.S.C. deve illustrare in un apposito elaborato allegato "una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

Il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi



il Funzionario
Ing. Amelio Fraulini



ALLEGATO 1

“Allegato B”

*all' istruttoria prot. 92640 del 23/09/2014
approvata con DGP 306 del 30/09/2014*

ALLEGATO B

Premessa

E' specifico riferimento istruttorio la verifica di conformità al PTCP2009 il quale, essendo uno strumento di pianificazione territoriale che ha assunto numerosi contenuti di carattere ambientale attraverso direttive, indirizzi e prescrizioni, quanto di seguito formulato, contiene valutazioni e richieste di carattere ambientale le quali, tuttavia, non esauriscono tutti gli aspetti ed elementi necessari in relazione alla prescritta espressione del PARERE MOTIVATO sulla VAS-Valsat relativa alla sostenibilità del Piano, in osservanza degli adempimenti di cui all'art.15 del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'Art.5 comma 7, lett. a) della LR 20/2000.

CONFORMITÀ AL PTCP2009 PER GLI ASPETTI AMBIENTALI

Normativa generale degli ambiti

Con riguardo alle prestazioni ambientali per i nuovi insediamenti di cui all'art. 3.7 delle Norme di Piano Strutturale, dato atto che sono già presenti diffuse indicazioni dei documenti di Piano.

Con specifico riguardo alla Sostenibilità energetica degli insediamenti, il Comune di Mirandola ha sviluppato nell'anno 2008 il suo primo piano energetico aggiornandolo successivamente nel 2011 con l'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Nel PSC adottato la componente energetica viene trattata nell'allegato di Quadro Conoscitivo del sistema territoriale QC_C_REL_ALL_4 e trova solo parziale adeguamento nell'apparato normativo di PSC.

1. **si chiede di perfezionare gli atti nelle forme ritenute opportune per i seguenti aspetti:**

- **per quanto attiene l'efficienza energetica ed il contenimento dell'emissione di gas-serra si chiede di adeguare i commi 3,4,5 del citato art. 3.7 del PSC alle disposizioni di cui all'art.85 commi 2, 4 , 5 del PTCP2009 e verificare la completezza di quanto disposto dal Titolo XVI del Piano provinciale con particolare riguardo anche per gli articoli 84, 86, 87. Ciò anche eventualmente integrando le schede di Valsat degli ambiti di trasformazione con riguardo alla componente energetica individuando specifiche condizioni/misure in relazione agli usi/funzioni proposti per i singoli ambiti.**
- **per l'inquinamento luminoso di cui al comma 8 dell'art.3.7 del PSC si chiede l'aggiornamento alla recente direttiva regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1688 del 18/11/2013**

- **in merito al sistema idraulico, fognario e della depurazione di cui ai commi 10-19 dell'art.3.7 del PSC si chiede, di esplicitare la necessità di applicare del principio di invarianza idraulica per gli ambiti di nuovo insediamento, in analogia con quanto disposto al comma 14 relativamente al perseguimento del principio di attenuazione idraulica per quanto riguarda gli ambiti di riqualificazione.**

Criticità idraulica

In relazione al tema della criticità idraulica di cui all'art.11 del PTCP, considerato che il Comune di Mirandola ricade interamente entro il limite delle aree soggette a criticità idraulica di cui all'art.11 comma 7 del PTCP 2009 e che è interessato da un paleodosso di accertato interesse di cui all'art.23 A comma 2 lettera a e da ambiti ad elevata criticità idraulica A2, A3, A4 si richiama quanto di seguito.

Il tema dell'invarianza idraulica viene affrontato nelle Norme di attuazione di PSC nell'ambito delle Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti di cui all'art.3.7 del PSC. Tuttavia nel citato articolo vengono disciplinati unicamente gli interventi di trasformazione nelle aree edificate da riqualificare ma non trovano una disciplina specifica gli ambiti di nuovo insediamento. Per gli ambiti di riqualificazione viene richiesto di valutare la possibilità dell'applicazione del principio di attenuazione idraulica.

Il medesimo tema del rischio idraulico viene preso in considerazione nelle schede di Valsat demandano al POC lo studio idraulico e la valutazione della necessità di bacini di laminazione, nel paragrafo che attiene agli indirizzi per l'attuazione degli insediamenti e mitigazioni e trova inoltre una regolamentazione nel RUE al Capo 3,5 – *Regolamentazione e tutela delle acque e del suolo; rischio idraulico*.

Il PTCP dispone all'art.11 comma 8 che nell'ambito della elaborazione del PSC il comune adotti misure volate alla prevenzione del rischio idraulico ed alla corretta gestione del ciclo idrico. Tali disposizioni si devono basare su un bilancio relativo alla sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali in rapporto al sistema idrico esistente.

In riferimento alle condizioni specifiche di sostenibilità delle previsioni di Piano, si prende atto quindi che gli ambiti **AS_2.1, ASP_N1, ASP_N2, ASP_N3, ASP_N4 e ANS_1.11** (per una piccola porzione) ricadono in una zona A3 e l'ambito **ANS 1.10** in una zona A4 di cui all'art.11 del PTCP, come riportato nelle schede di Valsat per ogni singolo ambito.

Nella documentazione di Piano vengono confermate le delimitazioni di cui all'art.11 comma 1 del PTCP2009 relativamente alle aree a differente pericolosità/criticità idraulica riportate nella Carta 2.3 del Piano provinciale, che sono riportate nella tavola dei vincoli e normate in termini di interventi edilizi all'art. 3.5.6 del RUE.

Le schede di Valsat demandano al POC la realizzazione di uno studio idraulico che analizzi

le possibili soluzioni di recapito della acque bianche verificandone la sostenibilità idraulica e ambientale.

In particolare per l'ambito **ANS_2.1** è specificato in Valsat *“che occorre verificare la compatibilità della rete fognaria a supportare gli incrementi di carico che derivano dalla realizzazione degli insediamenti.”*; per l'ambito **ANS_1.10** che *“occorrerà verificare la necessità di realizzare bacini di laminazione per ridurre le problematiche connesse alle criticità idrauliche riscontrate”*; mentre per gli ambiti **ASP_N1 e ASP_N2** che *“Con ogni probabilità occorrerà realizzare vasche di laminazione con adeguamento del fosso di guardia del Canale di Gavello. Per quanto riguarda le reti occorrerà verificare, presso gli enti gestori, la capacità della rete esistente di supportare gli incrementi di carico e di fabbisogno.”*.

Per gli ambiti **ASP_N3, ASP_N4** tra gli interventi di mitigazione si specifica: *“In sede di POC dovrà essere eseguito uno studio idraulico che analizzi le possibili soluzioni di recapito delle acque bianche verificandone la sostenibilità idraulica ed ambientale. In relazione a questo occorre prevedere la realizzazione di opere utili al miglioramento della capacità di deflusso del reticolo comunale in quanto poste in prossimità dello sbocco a cielo aperto del Dugale Bruino. Per l'ambito ASP_N4 si potrebbe valutare la possibilità di localizzare i bacini di laminazione nel rispetto del depuratore. La realizzazione di vasche di laminazione lontane dal reticolo fognario, risulta efficace solo se contestuale ad un significativo potenziamento dell'attuale sezione del canale dallo sbocco di via Bruino sino alle aree dedicate a tale funzione. Per l'ambito ASP_N3 al fine dello scolo delle acque meteoriche, si potrebbe ipotizzare o lo scolo in progetto con funzione di laminazione o il potenziamento del Dugale Bruino.”*.

Per gli ambiti **ASP_N3, ASP_N4** inoltre la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale evidenzia la vicinanza con un'area di alta vulnerabilità idrogeologica e che per questo è richiesto *“che vengano verificati e definiti i seguenti aspetti: previsione di sistemi di controllo delle interferenze sulle acque sotterranee entro un'isocrona di 30-60 giorni con periodi prelievi ed analisi delle acque; divieto di realizzare nuovi pozzi per emungimenti di qualsiasi tipo nell'intera zona definita dall'isocrona di 30-60 giorni; adozione di adeguate soluzioni tecnologiche in presenza di scarichi inorganici o di depositi di sostanze inquinanti in forma liquida; studio del percorso dei veicoli pesanti per evitare l'attraversamento di zone sensibili.”* Inoltre viene segnalata la necessità, data l'estensione degli ambiti e la destinazione d'uso prevista, di una *“preventiva verifica, presso gli enti gestori, relativamente alla capacità delle reti esistenti, ed in particolare della rete gas e della rete fognaria, di supportare gli incrementi di carico urbanistico e di conseguente fabbisogno.”*

E' evidente che il complesso delle puntuali prescrizioni / condizioni ivi poste derivano da una analisi condotta sul territorio e sulle infrastrutture.

2. **Si ritiene opportuno meglio chiarire che**

- **le prescrittive condizioni di sostenibilità e la soluzione delle pro-**

blematiche di cui sopra indicate per ciascun ambito, mediante idonei studi/analisi e indicazione delle soluzioni che s'intendono mettere in atto, devono essere prodotte, calibrate sulle previsioni, sin dalla fase di adozione del Piano Operativo;

- ubicazione e natura dell'area ad alta vulnerabilità idrogeologica di cui si segnala la presenza in sede di Valsat in rapporto ai nuovi ambiti specializzati per attività produttiva ASP_N3, ASP_N4 proposti nel PSC adottato;**
- integrare gli elaborati di Piano Strutturale nelle forme ritenute opportune, per meglio circostanziare quanto richiesto dal Piano provinciale art. 11 comma 8, relativo al bilancio relativo volto alla sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali in rapporto al sistema idrico esistente, i cui esiti si ritrovano nelle singole condizioni poste per l'attuazione delle previsioni, ma sfugge il quadro più generale dello studio.**

Uso razionale e risparmio delle risorse idriche

Ai sensi di quanto disposto dall'art.77 del PTCP2009 e con riguardo alle nuove previsioni insediative, richiamato il necessario bilancio idrico di area (Piano-Programma di sicurezza idraulica e ambientale urbana che valuti la domanda e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli, in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 13A, comma 5 del PTCP , ecc...)

- 3. si pone l'attenzione sulla necessità di specificata, per la fase attuativa delle previsioni, quelle modalità ed attenzioni, volte a perseguire l'uso razionale ed il risparmio della risorsa idrica. Ciò con particolare riguardo a :**

- indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrimazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee (artt. 12A e 12B del PTCP);
- valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica, promuovendo la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, attraverso la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano;
- indicazioni per i nuovi comparti edificatori sull'indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua. In Appendice 1 della Relazione generale del PTCP viene fornito un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo;

- disposizioni che limitino, in aree interessate da falda subaffiorante, gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda, e conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano.

Siti contaminati e discariche

Con riferimento alla individuazione dei “siti contaminati” la cui rappresentazione cartografica è riportata nella tavola dei vincoli con un rimando numerico ad un elenco della Relazione di Quadro Conoscitivo (C_sistema Territoriale, elaborato QC_C_REL- Capitolo C.6.2 Sicurezza degli insediamenti e dell'ambiente) si rileva quanto di seguito riportato.

L'elenco e la rappresentazione risultano incompleti ed inesatti e non supportati da idonea documentazione ai sensi di quanto disposto dalla Parte Quarta- Capo V- titolo V del D.Lgs 152/2006 – Bonifica dei siti contaminati D.Lgs 152/2006. Per i siti contaminati devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 152/2006 artt. 242, 242-bis, 245, 249 e nel caso, quelle dell'art.250 e la scheda di Valsat deve contenere le analisi e le prescrizioni anche riguardo agli usi potenzialmente insediabili nell'ambito.

4. Si chiede pertanto:

- **Un aggiornamento/modifica/integrazione dell'elenco sopraccitato distinguendo opportunamente i siti contaminati ai sensi del D.Lgs 152/2006, dai siti di particolare attenzione e/o dalle aree interessate da stabilimenti industriali dismessi, ecc...**
- **che la rappresentazione dei siti contaminati sia riportata nella tavola di Piano e che la specifica normativa relativa rispetto alla preventiva bonifica degli stessi sia parte esplicita delle norme di Piano e schede di Valsat;**
- **che analogamente le aree di particolare attenzione (richiamate nell'elenco di Quadro conoscitivo) siano identificate tra gli ambiti di riqualificazione e per esse sia redatta una specifica scheda di Valsat che riporti, con riguardo alla destinazione/uso dell'area, le specifiche prescrizioni di bonifica previste ai sensi della legislazione in materia ovvero le prescrizioni che condizionano la sostenibilità ambientale dell'ambito ai fini della sua attuazione. Questi aspetti rilevano in particolare anche per l'Ambito AR_2 per il quale la scheda di Valsat precisa che esso ricade all'interno di uno dei siti contaminati riportati nell'elenco di Quadro conoscitivo ed indicato nella tavola dei vincoli con il n.11 - Ex-Copalva, sito interessato da uno stabilimento agro-industriale dismesso.**

Le discariche, una attiva e una dismessa, presenti sul territorio di Mirandola vengono rap-

presentate nella tavola di Piano e descritte nel Capitolo C.6.2 Sicurezza degli insediamenti e dell'ambiente della Relazione di Quadro Conoscitivo (C_sistema Territoriale, elaborato QC_C_REL). In particolare la discarica attiva collocata su via Belvedere è costituita da due impianti di discarica contigui, mentre la discarica dismessa di via Pitoccheria si colloca all'interno del nodo ecologico complesso posto nella porzione est del territorio comunale di Mirandola. Nelle norme di attuazione del PSC, non compare una specifica disciplina per le aree di discarica, ma all'art.4.8 viene dichiarato che nella Cartografia di PSC sono rappresentati il perimetro di una discarica ed il perimetro di una discarica dismessa.

L'attuale rappresentazione proposta nella tavola di PSC adottato prevede un perimetro corrispondente al tematismo "discarica" che si colloca su una campitura relativa ad "ambiti del territorio rurale": per la discarica attiva quella dell'"ambito ad alta vocazione produttiva agricola"; per la discarica dismessa quella dell'"ambito agricolo di rilievo paesaggistico". Tale rappresentazione viene riproposta anche nelle tavole di RUE, ma il tematismo di discarica è collocato tra le dotazioni ecologiche ed ambientali e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

Per quanto riguarda le norme di PSC, l'individuazione della discarica avviene nell'articolo 4.8 comma 7 che attiene al territorio rurale con la dicitura: "il PSC individua inoltre nella propria cartografia [...] c) le principali infrastrutture ambientali: depuratore, discarica, una discarica dismessa [...]". Nelle Norme di RUE le discariche trovano una indicazione unicamente tra l'apparato normativo del territorio rurale.

5. **Rammentando infine che la normativa delle aree di discarica deve fare riferimento alla normativa vigente in materia ed alle specifiche prescrizioni delle stesse, tutto ciò premesso si chiede :**

- **di differenziare in cartografia di Piano i due diversi tipi di discarica, dismessa ed attiva perfezionando le Norme di attuazione del PSC e coordinando di conseguenza le tavole e delle norme di attuazione del RUE avendo considerazione al fatto che l'area di discarica attiva appartiene al sistema delle dotazioni territoriali secondo quanto disposto dalla LR 20/2000 Art. A-23.**
- **di indicare in norma la specifica regolamentazione relativa alla discarica dismessa considerato che si colloca entro un nodo ecologico complesso ed entro un'area di valore naturale e ambientale; ciò in coerenza con le finalità di tutela e valorizzazione paesaggistica dell'area di valore naturale e ambientale posta al suo intorno e di salvaguardia ambientale delle aree contermini.**

Biodiversità, ecosistemi, rete ecologica, Siti rete Natura 2000

Con riferimento ai nodi ecologici semplici la tavola 1 del PSC individua tre ulteriori nodi ecologici corrispondenti al Ponte del Cucco, Località Zalotta e Casino Zibordi. Considerato

che tali nodi ecologici semplici vanno ad integrare il sistema dei nodi semplici individuati dalla rete ecologica provinciale, ai sensi di quanto disposto dagli art.28 e 29 del PTCP2009 **si chiede di distinguerli evidenziando per essi il livello comunale di appartenenza.**

Per quanto riguarda le direzioni di collegamento ecologico il PTCP dispone all'art.29 che *“l'individuazione delle Direzioni di collegamento ecologico per il completamento della rete nella tavola del PTCP ha valore indicativo e deve trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto di rete ecologica comunale. I Comuni, attraverso specifici approfondimenti conoscitivi da svolgersi nell'ambito dell'Analisi ecologica in sede di PSC, sostituiscono alle direzioni di collegamento l'individuazione di corridoi ecologici anche con diversa dislocazione, purché sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della rete interessate dalla direzione di collegamento”.*

Considerato che nel progetto di rete ecologica del Comune di Mirandola permangono le direzioni di collegamento ecologico **si chiede di dare attuazione alla disposizione sopra richiamata del piano provinciale.**

Con riferimento ai maceri e tenuto conto di quanto disposto dall'art.44 C commi 4 e 5 del PTCP 2009, **si chiede che essi trovino una rappresentazione nella definizione della rete ecologica locale.**

6. **Con riguardo agli aspetti di tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi- rete ecologica – Siti rete Natura 2000, si chiede all'Amministrazione Comunale di controdedurre a quanto sopra evidenziato, anche perfezionando cartografia e norme, ove necessario, nelle forme ritenute opportune.**

Inoltre si richiama la necessità di effettuare preventivamente l'espressione delle valutazioni ambientali la Valutazione di incidenza presente sul territorio comunale¹. La fase della Valutazione di incidenza deve essere effettuata sulla base dello Studio di incidenza e deve comprendere le analisi delle soluzioni alternative e le misure di compensazione. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, e deve tener conto delle eventuali modifiche apportate durante la fase di osservazione e controdeduzione al Piano stesso.

7. **In merito alle valutazioni della Provincia dell'incidenza del Piano sul Sito Natura 2000 si rimanda quindi al parere del competente servizio provinciale che deve essere espresso sulla base di quanto sopra, acquisite anche le eventuali osservazioni al Piano.**

¹ Ai sensi di quanto disposto dalla L.R n.7 /04 e dalla Deliberazione di Giunta regionale n.1191 del 24/07/2007 *“Tutti i Piani, sia generali che di settore, [...] che riguardino aree al cui interno ricadono , interamente o parzialmente dei siti Natura 2000 sono soggetti alla valutazione di incidenza”*

Refusi, errori materiali e considerazioni sugli elaborati di PSC

Con riferimento all'elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC si ritiene necessario correggere i refusi di battitura presenti nel testo. A titolo esemplificativo si citano: il comma 9 dell'art.3,7 in cui si richiama un articolo normativo lasciando dei punti di sospensione o il comma 1 dell'art.1.3, relativo all'elenco elaborati di PSC, in cui si riporta un titolo della tavola di Piano (Tavola PSC_1 – Schema di assetto del territorio) che non trova corrispondenza nell'apparato cartografico (la tavola PSC_1 è denominata "Strategie di qualificazione del territorio), l'art.3,3 che rimanda erroneamente all'art.8.1 del PTCP, etc In tutta la cartografia di RUE e nei 17 fogli della Tavola dei vincoli compare l'erronea dicitura scala 1:15.000.

Parrebbe inoltre opportuno di ricondurre ad un linguaggio normativo appropriato l'articolato delle norme tecniche di attuazione esplicitando/quantificando/eliminando le espressioni che possono lasciare adito ad arbitraria interpretazioni dubbie o soggettive quali, a titolo esemplificativo "non incrementare eccessivamente", "edifici specialistici di particolari dimensioni" "dimensioni più consistenti" ecc... mentre, in attuazione a quanto disposto dall'art.11 della LR 20/2000 si rammenta di distinguere nell'apparato normativo le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi.

ALLEGATO 2

PARERE SISMICO

prot. n. 63238 del 25/06/2015

COMUNE DI MIRANDOLA (MO)

Caratterizzazione Geologica delle nuove aree di espansione del PSC di Mirandola

Valutazione della relazione geologico tecnica e sismica, datata febbraio 2015, pervenuta in allegato alla comunicazione del Comune di Mirandola prot. 11921 del 17/04/2015 acquisita con prot. 40606 del 20/04/2015.

Le nuove aree di espansione del PSC di Mirandola, Modena, sono ubicate nella fascia periferica settentrionale ed orientale del capoluogo e nella frazione di San Martino in Spino.

Negli elaborati di Microzonazione Sismica realizzati dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'Ordinanza commissariale n. 70/2012, i siti in oggetto appartengono a porzioni di territorio classificate LQ1 ed LQ2 (presenza di strati sabbiosi potenzialmente liquefacibili, rispettivamente nei primi 10 m e tra -10 e -20 m del sottosuolo, con presenza del bedrock sismico a profondità minori di 120 m o maggiori di 120 m) per le quali (categoria del suolo di fondazione: S2) è specificato che ai fini della progettazione non è ammessa la definizione dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato.

Il rapporto tecnico del febbraio 2015, a firma del Dr. Gabriele Tarabusi, esamina le caratteristiche litotecniche dei primi 20 m del sottosuolo mediante sei (una delle quali precedentemente eseguita) prove penetrometriche con piezocono CPTU spinte a -20 m dal piano campagna, sei prove penetrometriche con cono sismico S-CPTU spinte a -28/-30 m pc ad eccezione della S-CPTU 4 arrestata a -25 m pc, e stima le velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio, oltre che in base alle prove S-CPTU, mediante cinque prospezioni ESAC, uno stendimento MASW e 10 microtremori a stazione singola mediante metodo HVSr.

Le analisi di III° livello per manufatti di classe d'uso II con coefficiente d'uso $c_u = 1$, sono state sviluppate mediante codice di calcolo monodimensionale STRATA considerando un'accelerazione di riferimento: $a = 0,141 g$ (DAL 112/20047) utilizzando i dati degli input sismici forniti dalla Regione Emilia Romagna scalati dell'accelerazione di riferimento del comune di Mirandola MO. In tali elaborazioni sono state adottate le curve di decadimento dei terreni in funzione della deformazione (modulo di taglio e smorzamento) ottenute dalle prove dinamiche su campioni indisturbati effettuate nell'ambito dello studio di microzonazione sismica 2013 eseguito da R.E.R. e Gruppo di Lavoro MS Emila 2012/2013 - Allegato 1.6 schede di caratterizzazione geotecnica, ad eccezione delle successioni più sabbiose per le quali, in rapporto alla mancanza di dati locali, sono stati utilizzati dati di bibliografia (Seed e Idriss, 1970; Idriss, 1990)

Dette analisi hanno fornito i valori di a_{max}/g come esposto nella seguente tabella:

Area	FA PGA (valore medio)	a_{max}/g ($0.141 \times FA \text{ PGA}$)
ANS_1.7 – CIVIDALE		0.229
ANS_2.2 – MIRANDOLA		0.213
ANS_2.7 – MIRANDOLA		0.218
ASP_N1 – MIRANDOLA		0.206
ASP_N4 – MIRANDOLA		0.211
ASP_N5 – MIRANDOLA		0.214
ASP_N7 – CIVIDALE Stazione ferroviaria		0.213
ANS_1.1 – SAN MARTINO SPINO		0.210
ANS_1.10 – SAN MARTINO SPINO		0.211
ANS_1.11 – SAN MARTINO SPINO		0.212

Tali valori di accelerazione massima orizzontale (pga), sono notevolmente inferiori a quelli realmente registrati nelle stazioni provvisorie più prossime al capoluogo MRN: 0.29g, MIR02: 0.24g, ed in generale a quelle riportate nella mappatura di scuotimento INGV (<http://shakemap.rm.ingv.it/shake>) che per la zona a cui appartiene l'area sede del capoluogo riportano pga = 0.28/0.31 g per la scossa del 29/05/2012 e per la zona di San Martino Spino pga = 0.29/0.30 g per la scossa del 29/05/2012.

Dette pronunciate differenze dei valori di ag max ottenuti da modello numerico con quelli reali registrati sono con tutta probabilità correlabili agli input di calcolo assunti.

In funzione di quanto esposto ed in riferimento a quanto attestato a pg. 11 del rapporto del febbraio 2015, Dr. G. Tarabusi: *“si precisa che tali modellazioni sono comunque utilizzabili solo a livello di pianificazione comunale e necessitano in ogni caso di specifici approfondimenti in fase esecutiva, secondo quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per Le Costruzioni”, nelle successive fasi di analisi è opportuno siano valutati gli input di calcolo in riferimento ai valori di ag max realmente registrati nel territorio di Mirandola Capoluogo e San Martino in Spino.*

Per la stima della pericolosità di liquefazione, in considerazione dei valori di ag max ottenuti mediante codice di calcolo, è stato utilizzato il metodo semplificato utilizzando i valori dei fattori di amplificazione di PGA in funzione della profondità del bedrock sismico della DAL 122/2007 RER Allegato A2.1.2, poiché ritenuti maggiormente cautelativi. La stima del potenziale di liquefazione (LPI) è stata sviluppata adottando i criteri del Gruppo di Lavoro MS 2012/13 RER e come indicato dal documento dal medesimo prodotto utilizzato il metodo di Idriss e Boulanger (2008).

Le analisi effettuate hanno evidenziato indici del potenziale di liquefazione come esposto nella seguente tabella:

Area	LPI
ANS_1.7 – CIVIDALE	Zona nord 4.14 – zona sud 0.76
ANS_2.2 – MIRANDOLA	1.09 – 0.213
ANS_2.7 – MIRANDOLA	0.78/0.53 – 0.218
ASP_N1 – MIRANDOLA	0.13 – 0.206
ASP_N4 – MIRANDOLA	Zona est 12.81 – zona ovest S
ASP_N5 – MIRANDOLA	2.21/2.54 – 0.214
ASP_N7 – CIVIDALE Stazione ferroviaria	4.98 – 0.213
ANS_1.1 – SAN MARTINO SPINO	1.83 (4.16 CPT Rm)
ANS_1.10 – SAN MARTINO SPINO	Ovest 0.11 – est 11.4
ANS_1.11 – SAN MARTINO SPINO	0.83

In funzione del numero e distribuzione territoriale delle verticali di indagine geognostica effettuate, negli elaborati cartografici non sono state definite ripermetrazioni degli areali a diversa pericolosità di liquefazione e sono stati riportati i limiti di microzonazione sismica del territorio comunale di Mirandola redatti da R.E.R. per le aree epicentrali dei terremoti della pianura emiliana del maggio – giugno 2012 (L. Martelli e M. Romani, 2013).

In riferimento ai valori dell'indice del potenziale di liquefazione ottenuti per le zone che hanno evidenziato pericolosità elevata: $LPI > 5$, è fortemente raccomandato che nelle successive fasi di analisi le indagini e modelli di calcolo siano eseguiti in conformità ai criteri previsti dalla Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Regione Emilia Romagna: DD. 1105 del 03/02/2014.

Dall'analisi delle documentazioni prodotte nel rapporto del febbraio 2015 a firma di Dr. Gabriele Tarabusi ad in riferimento a quanto asseverato dal medesimo nel paragrafo: *Giudizio di Fattibilità degli interventi edilizi*, esposto a conclusione delle schede del singoli ambiti che specifica: “e non potrà essere utilizzato, se non come riferimento indicativo preliminare, il calcolo eseguito in questa fase di pianificazione”, il rapporto del 02/2015 è **assentibile in subordine a:**

- Rigorosa osservanza delle prescrizioni esposte nei paragrafi: Giudizio di Fattibilità degli interventi edilizi;
- Rivalutazione delle analisi di risposta sismica locale nelle fasi successive;
- Osservanza alla Norma di Attuazione del PSC, Comune di Mirandola 2014.
- Conformità a quanto previsto nelle NTC DM 14/01/2008.

24/06/2015

Dr. Geol. GIAN PIETRO MAZZETTI



Pag. 3

ALLEGATO 3

PARERE VINCA

prot. n. 54774 del 28/05/2015



Provincia di Modena

Ambiente e Sviluppo sostenibile

Telefono 059 209 403 - Fax 059 209 409

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Ufficio Segreteria

tel. 059 209425 fax 059 209409

Classifica 09-04-02 fasc. 74/2015

Modena, 28/05/2015

Alla cortese attenzione di

4.4.0 - Pianificazione territoriale e supporto tecnico
ai Comuni
FRAULINI AMELIO

Oggetto: RILIEVI IN MERITO ALLA VINCA DEL PSC DEL COMUNE DI MIRANDOLA (AI SENSI L.R. 7/2004).

In relazione alla richiesta di esprimere un parere sulla Valutazione di incidenza del PSC di Mirandola inviata via posta elettronica in data 7/5/2015, in base a quanto previsto dalla L.R. 7/2004 art. 5 e alla Direttiva di cui alla DGR 1191/2007 si comunica quanto segue.

Considerazioni di carattere generale

Si rileva che nella copertina è riportato il titolo "Valutazione di incidenza" mentre il testo è (cfr. par. 2 e successivi) quello dello Studio di incidenza. Manca pertanto la valutazione finale effettuata sulla base dell'analisi dello studio.

Paragrafo 3

Si rileva che la Cispadana viene citata e viene descritta come una previsione sovraordinata a sua volta soggetta a valutazione di incidenza, senza però valutare effetti della previsione dell'opera in relazione all'inserimento nel Piano e considerazioni conseguenti.

Paragrafo 4.2

Nella descrizione del sito non si fa riferimento alle recenti indagini condotte per la definizione del quadro conoscitivo per la redazione delle Misure Specifiche di Conservazione e del Piano di Gestione del sito.

Fra le specie della fauna ne vengono citate diverse di interesse comunitario e conservazionistico che non risultano presenti dalle indagini più recenti del QC delle misure Specifiche e del Piano di Gestione. Poiché si tratta di specie di interesse comunitario o conservazionistico, la loro presenza potrebbe comportare opportune scelte gestionali che dovrebbero trovare conferma nelle scelte di Piano e nel RUE.

Si ritiene pertanto necessario correggere ed aggiornare le valutazioni rispetto a tutti gli elementi presenti.

Paragrafo 4.3

Analoga considerazione vale per quanto riguarda gli habitat di interesse comunitario. In base ai recenti studi condotti ed alla cartografia degli habitat di interesse comunitario della Regione Emilia Romagna, gli habitat presenti nel sito e riportati nella scheda ufficiale del sito sono 8 e non 4. Essi sono:

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition;

3170 * Stagni temporanei mediterranei;

3260 Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure

3270 Chenopodietum rubri dei fiumi submontani

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente: Paspalo-Agrostidion e filari ripari di Salix e di Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con Paspalo-Agrostidion

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Poiché al par. 4.3 si dichiara che tutti gli habitat sono interessati dal PSC si ritiene necessario correggere ed aggiornare le valutazioni rispetto a tutti gli elementi presenti.

Paragrafo 4.6 – 4.7 e successivi

Vengono citati genericamente 2 siti, mentre tutti dati e la cartografia si riferisce al solo sito IT4040014 “Valli Mirandolesi”. Si ritiene necessario precisare a quali siti si fa riferimento.

Paragrafo 6

Il sito della Rete Natura 2000 IT4040014 “Valli Mirandolesi” è nodo ecologico complesso della Rete Ecologica provinciale (PTCP2009). Si ritiene che l’analisi delle connessioni ecologiche debba partire dagli effetti delle scelte di piano sulla rete ecologica esistente e consolidata, anche in riferimento all’individuazione della rete ecologica di livello locale prevista dal PTCP. L’analisi delle connessioni ecologiche è uno degli elementi necessari per dare seguito agli obiettivi delle Direttive comunitarie da cui deriva la designazione dei siti di Rete Natura 2000.

Paragrafo 7.1

Si rileva che a fronte dell’affermazione contenuta nello studio di incidenza in base alla quale la “totalità delle indicazioni previste dal Piano (linee strategiche, azioni, progetti) si sviluppa al di fuori dei due siti Natura 2000”, non è stato precisato a quali siti si faccia riferimento oltre a quello delle “Valli Mirandolesi”.

Poiché successivamente viene dichiarato che *“Anche all’interno del R.U.E. sono presenti norme che possono interferire con i due siti Natura 2000. In particolare si valuteranno i seguenti elementi del Regolamento:*

- *Capo 3.2 – Salvaguardia e formazione del verde*

- *Art. 3.3.7 – Piste ciclabili e percorsi pedonali*

- *Capo 4.6 – Territorio rurale – disposizioni generali*

- *Capo 4.7 – Territorio rurale – interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività agrico-le e zootecniche”.*

si ritiene che debba essere approfondita l’analisi dei rapporti fra le scelte di piano, le previsioni del RUE e le componenti del/dei siti.

Paragrafo 9 e 10.2

Si rileva che l’affermazione riportata nel par. 9 non sia coerente con quanto riportato nel par. 10.2 punto 4.

Si ritiene inoltre che quanto riportato al punto 4 del par. 10.2 non sia ammissibile nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza, poiché nella valutazione devono essere indicate eventuali mitigazioni o compensazioni atte a neutralizzare gli eventuali o potenziali effetti negativi evidenziati dalla procedura valutativa.

Cordiali saluti

Il Funzionario ORI ROBERTO

ALLEGATO 4

PARERE ARPA

***prot. 12399 del 01/10/2014
acquisito con prot. 95662 del 02/10/2014***

Riscontro Protocollo n. PGMO/2014/7204

Fascicolo 2014/XXXI.001/209

Comune di Mirandola
Settore 3° Territorio Sviluppo Economico
Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente
41037 Mirandola (MO)

All' Azienda U.S.L di Modena
Igiene Pubblica
Distretto di Mirandola

p.c. Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica
Territoriale e Cartografia
Viale Martiri della Libertà n° 34 - Modena

OGGETTO: Piano Strutturale Comunale di Mirandola – Osservazioni ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06, come modificato al D.Lgs n. 4/2008, e della L.R. 9/2008.

Con riferimento al Piano Strutturale Comunale - PSC Comune di Mirandola (MO), adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 09/04/2014, si esprimono le valutazioni di competenza in merito al Rapporto Ambientale – VAS-VALSAT redatto dall'Amministrazione Comunale.

PREMESSA

Nel corso dei lavori della Conferenza di pianificazione, erano stati individuati alcuni aspetti che richiedevano puntuali approfondimenti e sui quali l'Amministrazione aveva controdedotto rimandando la loro analisi alle fasi successive di redazione del piano.

Nel richiamare il nostro contributo del 12/07/2013 prot. 10403, si evidenziano in particolare gli aspetti legati al rumore, ai campi elettromagnetici, al sistema fognario e depurativo, al tema dei siti contaminati, nonché a diversi aggiornamenti cartografici.

I documenti adottati sono stati integrati con alcuni degli elementi segnalati in conferenza, perfezionando le analisi preliminari, mentre altri risultano ancora non sufficientemente approfonditi, aspetto che si traduce in valutazioni non sempre complete nelle schede degli ambiti allegate alla Valsat.

Si riportano di seguito le valutazioni di dettaglio sui documenti di piano e sulla valutazione di sostenibilità ambientale del PSC.

QUADRO CONOSCITIVO

Elaborati cartografici

Si coglie positivamente lo sforzo di aggiornamento e correzione effettuato sulla numerazione delle tavole di QC, riportandone inoltre i riferimenti all'interno delle specifiche relazioni tematiche. Nonostante siano state realizzate diverse modifiche, permangono ancora alcune difformità ed errori.

Le cartografie di piano, ad eccezione di quelle dei vincoli, non risultano redatte secondo quanto richiesto dalla LR 20/2000, che prevede l'utilizzo di carte tecniche regionali. Tale aspetto non sempre consente di collocare puntualmente i tematismi rappresentati sul territorio comunale.

Si segnala inoltre una incoerenza tra quanto rappresentato nella tavola *QC_A2 uso reale dei suoli*, e ciò che viene descritto nella *relazione di QC relativa al sistema socio-economico QC-A-REL* a pag. 73, in cui si indica che nella suddetta carta, risulterebbero riportati anche gli allevamenti zootecnici presenti sul territorio, contrariamente a quanto effettivamente rappresentato.

Si osserva, infine, che la relazione acustica (*22-QC_C.REL_ALL_3*) è stata integrata con una carta del territorio comunale che riporta la classificazione acustica e i punti di monitoraggio descritti: tale carta, oltre a non essere redatta su idonea base cartografica, non risulta aggiornata nella rappresentazione dello stato di fatto oltre a non riportare correttamente lo stato di progetto, che deve riferirsi necessariamente agli ambiti di trasformazione previsti dal piano, assegnandogli con opportune grafie la classe acustica più idonea.

Sistema socio-economico

In relazione al paragrafo "A 4.5.1 - Impianti a biogas esistenti sul territorio comunale", si rileva una carenza sull'aggiornamento dei dati riferiti a questi impianti. Infatti, a pag. 94 si asserisce che "Al momento non si hanno a disposizione dati significativi sulle dimensioni degli impianti, sulle caratteristiche e quantità delle biomasse impiegate e sui quantitativi di energia prodotta, i quali saranno comunque implementati nel proseguo dello studio per la redazione del documento preliminare", facendo riferimento ad una fase di elaborazione del piano antecedente a quella attuale, in cui i dati dovrebbero essere già stati aggiornati.

Si ravvisa, inoltre, un errore materiale relativo alla normativa "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"; il riferimento è il Regolamento Regionale n° 1 del 28/10/2011 e non il 21 come erroneamente riportato a pag. 84 della relazione.

Rete fognaria e depurazione

Il QC non risulta sostanzialmente aggiornato e modificato, se non per gli errori materiali segnalati nel ns. contributo istruttorio.

L'analisi del sistema depurativo risulta comunque sufficientemente esaustiva, mettendo in luce le più significative criticità, che risultano anche riprese nelle singole schede degli ambiti, sia per quanto attiene quelli di nuovo insediamento (residenziali e produttivi), che quelli di riqualificazione. Dal quadro complessivo emerge che se da un punto di vista di gestione dei carichi organici il sistema è ancora adeguato (capacità residua di trattamento del carico organico è pari al 40% del totale), ciò non è altrettanto vero per i volumi, in quanto la portata in ingresso all'impianto di depurazione risulta mediamente maggiore del valore limite progettuale. Su tale aspetto la Valsat individua la necessità di valutare di volta in volta l'effettiva possibilità che questi siano trattati presso l'impianto senza generare criticità. Inoltre, soprattutto per i nuovi stabilimenti produttivi, l'analisi di sostenibilità riconosce la necessità di acquisire gli effettivi profili di scarico delle nuove

utenze (ASP_N5 e ASP_X), la loro dislocazione sul territorio e la presenza di ulteriori microinquinanti negli effluenti scaricati in fognatura.

Per quanto riguarda invece gli approfondimenti relativi alla struttura e criticità del reticolo fognario, nella Valsat si fa riferimento ad uno studio di AIMAG, antecedente la redazione del PSC, che oltre a non risultare inserito nel QC, così da condividerlo con gli Enti come richiesto in sede di conferenza, viene citato solo in forma generale senza esplicitarne i risultati di dettaglio, in particolare nelle conclusioni.

In alcune schede d'ambito poi, in relazione alle “*misure specifiche per le infrastrutture tecnologiche*”, si fa riferimento alla necessità di realizzare in sede di POC uno studio idraulico “*che analizzi le possibili soluzioni di recapito delle acque bianche verificandone la sostenibilità idraulica ed ambientale*”.

Non avendo avuto modo di visionare lo studio di AIMAG, non è chiara la motivazione per cui nelle schede non si faccia riferimento a tale studio e le analisi vengano invece rimandate a fasi successive di pianificazione. In ogni caso, si ribadisce la necessità che la valutazione dell'idoneità e dell'ufficienza del sistema fognario nel supportare i carichi derivanti dai nuovi ambiti, soprattutto per quanto attiene i collettori principali, necessiti di una analisi complessiva sull'intero territorio comunale e non possa quindi essere rimandata a fasi successive di pianificazione, in quanto elemento fondante per la valutazione di sostenibilità del piano stesso.

Non risulta inoltre implementata la cartografia relativa ai Centri di potenziale pericolo di inquinamento delle acque superficiali, sotterranee e dei suoli, quali fosse imhoff, fosse settiche, scarichi di acque bianche, scarichi non trattati, scarichi industriali in acque superficiali, serbatoi interrati di dimensioni significative siti sul territorio comunale (punti vendita carburante in particolare), depositi di rifiuti, aree dedicate al recupero/trattamento di rifiuti effettuate nel territorio comunale per conto terzi; si ritiene che le suddette informazioni siano importanti per la costruzione di un quadro complessivo delle criticità gravitanti sul territorio al fine di individuare possibili future azioni di miglioramento.

Siti Contaminati e discariche

Sebbene il capitolo C.6.2.1 sia stato integrato con alcuni dei suggerimenti segnalati in sede di conferenza, l'elenco dei siti “contaminati”, individuati e rappresentati sia nella tavola di quadro conoscitivo che nella cartografia dei vincoli, non risulta coerente con quanto previsto al capo IV del D.lgs 152/2006, dove con tale dicitura si definisce un sito in cui, a seguito di specifica procedura, si sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Nel suddetto elenco sono infatti ricompresi insediamenti contaminati che hanno attivato e concluso i procedimenti di notifica, altri per cui il procedimento è in itinere, altri ancora che non possono essere definiti “contaminati”, in quanto non sono state attivate le procedure ai sensi degli art. 242, 242-bis, 245 e 249 o 250 del D.Lgs. 152/2006.

Si richiede quindi la riformulazione dell'intero capitolo, specificando il criterio di individuazione degli insediamenti elencati e facendo specifico riferimento alle definizioni riportate all'art. 240 della normativa sopra richiamata. La distinzione delle varie tipologie di siti dovrà essere chiara anche nelle cartografie di piano.

L'elenco deve essere organizzato indicando, oltre al nome dell'insediamento, anche l'indirizzo, le informazioni relative ai provvedimenti adottati e le indicazioni relative alle procedure da attivare in caso di cambio d'uso o di destinazione dell'area; queste ultime dovranno essere riportate anche nelle norme di piano, oltre che nelle relative schede di Valsat.

Tra i siti da segnalare, si richiama l'opportunità di inserire anche il sito "Telecom Italia spa" via Picasso 8 per il quale la Provincia di Modena ha indicato specifiche prescrizioni relative a vincoli da inserire nell'ambito della pianificazione territoriale (comunicazione Provincia di Modena prot 2013/80529 PRGE del 29/7/13).

In relazione agli impianti di trattamento rifiuti presenti sul territorio, il QC è stato aggiornato con l'inserimento dell'impianto ACR, posto in via Belvedere, dove si trovano anche la discarica di Aimag e l'area impiantistica della ditta R.I.ECO; la legenda della tavola QC.C6 indica l'area su cui insistono questi impianti con la dicitura "discarica"; sarebbe forse più opportuno che la legenda mettesse in evidenza la presenza di più impianti nell'areale individuato e che inoltre distinguesse tra discariche in funzione e dimesse. Analoga osservazione può essere fatta per la cartografia di piano.

Non risultano invece aggiornate le valutazioni contenute nel documento di Valsat, dove sono ancora indicati solo due impianti.

Subsidenza

Si coglie positivamente l'inserimento del tema relativo alla subsidenza nella documentazione di Piano. La tematica risulta trattata solo nel documento di Valsat, mentre sarebbe stato più opportuno inserire lo stato conoscitivo nel QC del piano.

Rumore

L'impostazione del QC sul tema rumore non è mutata rispetto a quanto presentato in conferenza. Il materiale è stato integrato con alcune nuove misure effettuate nel 2014 e con l'inserimento di una carta della classificazione acustica in cui sono stati collocati i punti di misura effettuati dal 2003 ad oggi; non è chiaro a quale anno fanno riferimento lo stato di fatto e di progetto rappresentati sulla suddetta carta.

Le trasformazioni previste dal PSC, infatti, sono riportate solo in parte e in alcuni casi la loro estensione e forma differisce da quella effettivamente proposta.

Nel merito, si ribadisce che le analisi indispensabili per la valutazione di sostenibilità dello strumento di pianificazione riguardano la coerenza delle nuove previsioni con la classificazione acustica del territorio; la sua definizione prescinde dal dato misurato, ma si configura come uno strumento finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio, con riferimento all'uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto), e alle funzioni pianificate, per il territorio urbanizzabile (stato di progetto).

L'analisi dello stato di progetto, oltre ad evidenziare potenziali situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti, consente di individuare obiettivi di qualità da perseguire anche attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, l'idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili.

Le rilevazioni fonometriche possono integrare l'analisi come ulteriore elemento di valutazione, ma non ne costituiscono l'elemento fondante.

È, quindi, indispensabile redigere la carta della classificazione acustica aggiornata con le trasformazioni già attuate fino alla data di formazione del PSC, che costituisce il nuovo stato di fatto; a tale carta andranno sovrapposte le previsioni del PSC utilizzando basi cartografiche e campiture idonee, così come previste dall'allegato 1 della D.G.R. 2053/2001.

Inquinamento elettromagnetico

Si prende atto che, come richiesto, la relazione e le tavole relative alle “*Tutele e vincoli di natura storico-culturale, archeologica, paesaggistico-ambientale e relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio*” sono state integrate con le informazioni relative alle stazioni radio televisive contenute nel PLERT, sebbene non si sia effettuata una disamina della situazione attualmente in essere (vedi ad esempio il sito di via Imperiale).

Per quanto concerne, invece, le stazioni radio base, viene riportata la loro collocazione su una cartografia non in scala contenuta nella relazione di QC, ma queste non vengono poi rappresentate nella tavola di QC. La mappa non risulta nemmeno aggiornata, come si desume confrontato i siti riportati con quelli censiti nel sito web di Arpa dedicato alla tematica.

Sebbene a questi impianti non si associno specifiche distanze di rispetto, la loro presenza sul territorio può creare limitazioni rispetto a nuove previsioni o riqualificazioni poste nelle vicinanze che prevedano la presenza prolungata di persone (residenziali, industriali, ecc.). Sarebbe quindi opportuno che questi siti venissero chiaramente e correttamente segnalati nelle cartografie di piano.

RELAZIONE DI PIANO

Il piano adottato conferma sostanzialmente quanto proposto nella fase preliminare, ribadendo gli obiettivi generali assunti, riferiti in particolare al risparmio di risorse e al contenimento di consumo di suolo, che vengono attuati attraverso politiche di riqualificazione e rigenerazione del tessuto esistente, nell’ottica di un ammodernamento energetico e strutturale.

Viene confermata inoltre la struttura già definita nel vigente PRG, in cui il bosco di cintura e il sistema delle tangenziali est e ovest, costituiscono un limite fisico all’espansione del territorio urbanizzato.

Il dimensionamento del piano all’orizzonte temporale di 15 anni è di 2000 alloggi. La capacità insediativa massima viene invece fissata in 2600 alloggi, costituita per lo più da aree residue del PRG vigente collocate all’interno della bosco di cintura, limitate aree di nuova espansione (a Cividale e San Martino in Spino) ed interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Non vengono invece riproposte alcune aree non attuate previste dal PRG vigente e collocate a San Giacomo Roncole, Quarantoli e Gavello.

In relazione agli insediamenti produttivi, il PSC ha verificato e confermato tutte le previsioni residue previste nel Capoluogo dallo strumento pre-vigente, oltre ad un ampliamento a nord delle previsioni insediative, finalizzato al rafforzamento della specializzazione e all’integrazione delle filiere produttive.

Si segnala che, nella tavola PSC_1 *Strategie di qualificazione del territorio*, non è riportata la numerazione degli ambiti produttivi, sebbene questi siano graficamente indicati. Pur essendo comunque identificabili dalle cartografie inserite nelle schede degli ambiti di trasformazione, per completezza informativa, si ritiene opportuno che ciascun ambito sia dotato della propria numerazione, analogamente agli ambiti residenziali e di riqualificazione.

Si segnala inoltre che per l’ambito produttivo di S. Giacomo in Roncole (ASP_X), non solo non è presente il codice identificativo, ma nella cartografia di piano questo ambito non viene perimetrato e campito con la grafia che contraddistingue gli ambiti produttivi, ma risulta ancora rappresentato con la campitura degli “*ambiti agricoli periurbani di riqualificazione paesaggistica*”. È quindi necessario rendere coerente la documentazione.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO - VALSAT

La valutazione ambientale e territoriale del piano adottato è stata integrata rispetto a quanto presentato in sede di conferenza con le schede degli ambiti di nuova previsione e di riqualificazione. Le schede analizzano in forma sintetica gli aspetti più significativi, individuando indirizzi per l'attuazione e le mitigazioni.

Per alcuni temi ambientali, si ritengono opportuni maggiori approfondimenti in relazione a quanto già osservato sulle carenze del quadro conoscitivo.

- ✓ Tra questi, assume una certa rilevanza la mancanza di valutazioni più specifiche sull'efficienza idraulica del sistema fognario. Nelle schede d'ambito viene segnalata la presenza/assenza del reticolo fognario nelle aree prossime all'ambito in oggetto, segnalandone la tipologia (nera, bianca, mista), ma non vi sono indicazioni sulle eventuali criticità individuate in relazione all'incremento dei volumi che si andranno a generare con l'attuazione del piano. Non viene citato lo studio idraulico di AIMAG richiamato nel documento di Valsat, rimandando le necessarie verifiche a valutazioni successive.

Come già argomentato, tale analisi risulta elemento fondante della Valsat del piano, al fine di valutare gli effetti sul sistema fognario determinati da tutte le trasformazioni previste.

- ✓ Anche per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, le schede d'ambito rimandano al POC la verifica dell'idoneità del corpo idrico recettore attraverso specifico studio idraulico. In particolare, per gli ambiti ANS_2.1, ANS_1.3 - ANS_2.4, ANS_2.2 - ANS_2.3, ANS_1.1, ANS_1.10, AR_2, ASP_N3, ASP_N4, ASP_5 e ASP_6, in relazione alla gestione del recapito delle acque bianche, si ipotizza la necessità di attuare una vasca di laminazione. Visto che la realizzazione di vasche di laminazione a cielo aperto necessita di una attenta gestione al fine di evitare possibili problematiche di carattere ambientale e igienico-sanitario, sarebbe auspicabile che le ipotesi localizzative di queste nuove strutture venissero indicate anche nella Carta "47.PSC_1 - Strategie di qualificazione del Territorio" con opportuna grafia, che le distingua da quelle esistenti.
- ✓ Inoltre, sempre in merito alla gestione delle acque meteoriche, per gli ambiti ANS_1.1, ANS_1.2, ANS_1.9, ANS_1.10 e ANS_1.11 ed in particolare per l'ambito ANS_2.7 di maggiore estensione territoriale, nelle schede di Valsat non sono riportate le opportune valutazioni ed analisi sulla possibile gestione delle stesse. Si chiede pertanto di integrare le schede degli ambiti sopraindicati con le suddette valutazioni.
- ✓ Anche per gli ambiti di riqualificazione AR_1 e AR_3, nelle schede di Valsat non sono state effettuate adeguate valutazioni ed analisi sulla possibile gestione delle acque meteoriche. Per di più gli stessi ambiti risultano serviti da rete fognaria mista e pertanto si dovrà prevedere, per quanto possibile, alla separazione delle acque bianche e nere secondo quanto previsto dal PTCP. La valutazione delle eventuali criticità del sistema indotte dalla riqualificazione prevista andrebbe valutata in questa fase di pianificazione.
- ✓ In modo analogo a quanto riportato per gli ambiti residenziali, anche per quelli produttivi, in particolare per gli ambiti ASP_N1 e ASP_N2, le schede d'ambito rimandano al POC la realizzazione dello studio idraulico che analizzi le possibili soluzioni di recapito delle acque bianche verificandone la sostenibilità idraulica ed ambientale, con la possibilità che occorra realizzare delle vasche di laminazione con adeguamento del fosso di guardia del Canale di Gavello. Viste le superfici interessate dagli ambiti in oggetto, soprattutto per quanto attiene la gestione delle acque bianche, è opportuno che le verifiche dei carichi idraulici generati e dei collettori in grado di ricevere i suddetti volumi, anche se in via preliminare, siano inserite nella Valsat del piano.

- ✓ Altro tema rilevante è quello del rumore, su cui si è già detto in relazione all'impostazione della Valsat, basata su una carta della classificazione acustica che non riporta correttamente né lo stato di fatto, né quello di progetto. Sebbene le misure effettuate forniscano un quadro della situazione esistente alla data della loro effettuazione, l'analisi riportata nella sezione '*Criticità e impatto acustico*' delle schede d'ambito risulta parziale e a volte non corretta, in quanto non sempre sono chiari i limiti acustici di riferimento, quindi gli obiettivi prestazionali da considerare per le nuove trasformazioni, oltre a non risultare aggiornate le classi delle aree contigue (vedi ad esempio le aree di riqualificazione che vengono campite ancora come classe V).
- ✓ Un secondo aspetto da segnalare, sempre in tema di rumore, riguarda la presenza, tra gli "*indirizzi per l'attuazione e mitigazioni*", della necessità di effettuare nuove misure o collaudi in quei punti dove le analisi di Valsat hanno condotto ad un giudizio di "idoneità temporanea" o "non idoneità" dell'ambito ad ospitare le funzioni previste (ANS_2.7, ANS_2.1, ANS_2.8, ANS_2.2, ANS_2.3, ANS_1.2, AR_1).

Si ritiene che lo strumento con cui gestire potenziali criticità, in questa fase di pianificazione, non sia tanto un'attività di misura, ma piuttosto si traduca in indicazioni alla pianificazione operativa quali ad esempio: distribuzione delle funzioni all'interno dell'ambito, in modo da mantenere quelle più sensibili lontane dalle sorgenti più impattanti, fasce di ambientazione che garantiscano idonee distanze tra ricettore e sorgente, studio di clima acustico da effettuarsi in forma preliminare in sede di POC, per verificare la fattibilità dell'intervento, e nel PUA per definire la progettazione di dettaglio (art. 78 PTCP).

In particolare, lo studio di clima acustico risulterà particolarmente significativo per i nuovi ambiti residenziali in cui le valutazioni di sostenibilità, supportate dalle misure, evidenziano il superamento dei limiti della classe III, assunta quale obbiettivo dalle norme di piano (art. 3.7 comma 6) o comunque prossimi ad infrastrutture stradali o produttive. Tali ambiti sono: ANS_2.1, ANS_2.7, ANS_2.8, ANS_1.5, ANS_2.10, ANS_2.4, ANS_1.3, ANS_2.2, ANS_2.3.

Analoga indicazione vale per gli ambiti di riqualificazione AR_1, AR_2, AR_3.

Appare impropria la valutazione che viene data in relazione alla "*idoneità impatto acustico*", nelle schede dei nuovi ambiti residenziali, senza alcuna altra valutazione a supporto.

Per gli ambiti produttivi, si dovrà far riferimento invece all'effettuazione di uno studio di impatto acustico delle attività produttive da insediarsi negli ambiti previsti, in relazione alla vicinanza di ricettori o aree residenziali, così come previsto dalla L.R. n. 15/2001.

- ✓ Le schede andranno quindi integrate con le analisi corrette effettuate sulla carta della classificazione acustica (di fatto e di progetto), riportando nelle schede le indicazioni più opportune tenendo conto di quanto sopra osservato.
- ✓ In merito alla realizzazione del bosco della cintura "*da concretizzarsi attraverso l'attuazione di comparti residenziali a bassa densità avente funzione di filtro per gli insediamenti compresi al suo interno*", scelta avviata con il PRG del 2001 e pienamente confermata nella redazione del presente PSC, si ritiene che nelle schede degli ambiti AN_2.1, AN_2.5, AN_2.6, AN_2.8, AN_1.4, AN_2.9 e AN_2.10, ad essa collegati, nella sezione relativa agli *indirizzi per l'attuazione e mitigazioni*, tale scelta debba essere esplicitata in modo più incisivo e condizionante, vista la vicinanza di questi ambiti a strade di rilievo e/o ad aree industriali.

- ✓ Si segnala inoltre che, in diverse schede d'ambito, in relazione al tema dell'accessibilità, è prevista la realizzazione di nuovi assi stradali di collegamento:

ANS_2.1: collegamento tra via Bruino e la parallela via San Faustino;

ANS_2.6: strada di penetrazione perpendicolare a via Spagnola;

ANS_1.10: nuovo asse stradale parallelo a via Portovecchio collegato alla rete esistente grazie alla prosecuzione di via XIII dicembre;

Si ritiene, che la viabilità in previsione, anche se con un tracciato indicativo, debba trovare riscontro nella carta di piano.

- ✓ Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, le valutazioni riportate alla sezione "*Criticità ambientali e territoriali*" vanno verificate e rese coerenti con la relativa cartografia; in diversi casi, infatti, non viene segnalata la presenza di elettrodotti, mentre questi sono evidenti nella cartografia (ANS_2.7, ANS 1.3 - ANS_2.4) o viceversa ambiti in cui viene segnalata la presenza di elettrodotti non presenti sul territorio (ANS 1.4 - ANS_2.9). Inoltre, si segnala che negli ambiti ANS 1.3 - ANS_2.4 e AR_1 sono presenti stazioni radio base, di cui si dovrà tener conto nella progettazione operativa, valutando le eventuali interferenze con i volumi di rispetto da esse prodotti. Nelle schede d'ambito tale necessità va opportunamente segnalata.
- ✓ In relazione a quanto osservato nel QC in merito ai "siti contaminati" o ai "siti inquinati", come diversamente indicati nel documento di Valsat (pag. 14 e pag. 15) e segnalati anche nelle schede di Valsat, si richiama la necessità che il tema venga trattato tenendo conto della normativa di riferimento e delle specifiche prescrizioni ivi previste. La Valsat dovrà in particolare valutare la sostenibilità delle trasformazioni che coinvolgono tali aree, individuando i corretti riferimenti normativi nonché le prescrizioni che ne consentono l'attuazione.

Per i siti sede di attività produttive ad oggi dimesse, individuati dal Piano negli ambiti produttivi consolidati o in territorio rurale, andranno comunque valutate eventuali criticità ambientali, nonché obiettivi da associare all'area.

Infine, si riportano di seguito, alcune osservazioni di dettaglio, relative a trasformazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti/integrazioni oltre a quelle generali sopra riportate.

ANS 1.5 - ANS_2.10

Criticità e impatto acustico: per questi ambiti si dovrà integrare la scheda anche con valutazioni relative alle attività industriali/artigianali ad est e alla struttura commerciale presente a nord.

ANS_2.8

Criticità e impatto acustico: l'analisi effettuata nella scheda, che porta a valutare il clima acustico non idoneo, si basa sui livelli misurati nel punto di misura n° 19, che si trova ad una distanza di 50 m da via Nazioni Unite. Solo la parte a sud-est dell'ambito è a distanze simili, mentre il resto di questo ampio ambito si sviluppa a distanze significativamente maggiori.

Non si ritiene, perciò, corretta l'analisi riportata nella scheda di Valsat che valuta il clima acustico dell'area "non idoneo". Anche la necessità di una barriera acustica quale mitigazione, dovrà essere eventualmente valutata da una analisi più specifica, da effettuarsi in via preliminare in sede di POC.

ANS 1.3 - ANS_2.4

Criticità e impatto acustico: considerando la vicinanza con l'infrastruttura stradale a sud e i livelli misurati, che confermano il superamento dei limiti di classe III, l'indicazione di *“concentrare il verde pubblico e i parcheggi nella porzione più meridionale come forma di mitigazione dell'impatto di via Agnini”* non è quindi solo “preferibile”, ma in questo caso necessaria per la sostenibilità della trasformazione, sia per gli aspetti acustici, sia per la presenza degli elettrodotti in tale porzione di area.

ANS_1.2

Criticità e impatto acustico: l'ambito, assegnato alla III classe acustica, confina in tutte le direzioni con aree del tessuto urbano consolidato in III classe acustica. Poiché l'area industriale citata nella scheda si trova a più di 200 m di distanza e i monitoraggi presentati a corredo del piano non evidenziano criticità, non si condivide la valutazione di *“idoneità temporanea da verificare e confermare a seguito dell'eventuale insediamento della nuova attività produttiva”* (paragrafo *‘Indirizzi per l'Attuazione e Mitigazioni’* della scheda d'ambito).

ANS_1.6

Criticità e impatto acustico: l'analisi effettuata nella scheda si basa sui livelli misurati nel punto di misura n° 15, collocato ad una distanza di 50 m dalla S.S. 12; l'ambito in esame si trova ad una distanza circa doppia rispetto a tale viabilità, perciò i valori rilevati evidenziano l'idoneità rispetto alla III classe acustica, assegnata all'ambito stesso. Si intende, tuttavia, rilevare un probabile refuso presente nei paragrafi *‘Criticità e impatto acustico’* e *‘Indirizzi per l'Attuazione e Mitigazioni’*, in cui viene indicata l'incompatibilità rispetto alla classe I, riferita alla presenza di un cimitero, che sembrerebbe non avere a che fare con l'ambito stesso.

AR_2

In relazione al possibile inquinamento dei suoli determinati dalla presenza di una attività produttiva da tempo dimessa, tenendo conto di quanto osservato nel QC sulla definizione di sito “contaminato”, l'analisi di sostenibilità dovrà valutare in modo più approfondito lo stato dell'area, individuando le procedure necessarie per la sostenibilità dell'intervento in base a quanto previsto al capo IV del Dlg.s. 152/2006.

Tutela dei corsi d'acqua: sul confine orientale è localizzato il Dugale Bruino, canale del Consorzio di Bonifica, da cui dovrà essere prevista una distanza di rispetto (10 m) per consentire la manutenzione dello stesso.

ASP_N

Nella relazione di Valsat, al capitolo dedicato alla viabilità (3.2.1), si riconosce che *“la possibilità di realizzare i nuovi insediamenti produttivi, non previsti dal PRG, e localizzati in contiguità con l'area produttiva a nord, saranno condizionati allo stato di attuazione delle infrastrutture”*, riferendosi in particolare al completamento della tangenziale, in variante alla SS 12, fino a via Bosco.

Tale elemento condizionante non trova riscontro nelle schede degli ambiti produttivi citati. Si chiede quindi di rendere coerenti le schede con quanto indicato dalle analisi di Valsat.

Art. 3.7 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti

Al **comma 2**, si prevede che i PUA per i nuovi insediamenti (di cui agli artt. 4.4, 4.6 e 4.7) siano accompagnati da studi ed analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali, tra cui viene citato anche il clima acustico. Nel merito si fa presente che l'art. 78 del PTCP prevede che anche i POC siano accompagnati da uno studio preliminare di clima acustico che accerti la fattibilità dell'intervento. Si ritiene quindi che le norme vadano integrate tenendo conto di questa indicazione.

Inoltre, si fa presente che in relazione ai nuovi insediamenti, di cui all'art. 4.7 (di tipo produttivo), sarebbe opportuno indicare la necessità di uno studio di impatto acustico (L.R. n.15/2001, art. 10, comma3) e non di clima acustico come invece sembrerebbe previsto dalla lettura del comma in oggetto.

Al **comma 6**, si cita: *“assumendo come prescrittivo quantomeno il rispetto della classe III per i nuovi insediamenti residenziali previsti, nonché per gli interventi di trasformazione previsti al comma 1”*. Il comma 1 riguarda gli *“.. ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, di cui agli artt. 4.4, 4.6 e 4.7”*. Tale prescrizione risulta coerente per gli ambiti di cui agli articoli 4.4 e 4.6, in quanto a prevalente destinazione residenziale, ma non sembra idonea per gli ambiti produttivi disciplinati all'art. 4.7, per i quali la delibera regionale 2053/2001 prevede una classe acustica V o VI.

Al **comma 20_Risparmio idrico**, viene prescritto che *“quando tecnicamente possibile, i nuovi insediamenti produttivi dovranno preferibilmente approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l'irrigazione delle aree a verde pubblico o privato dell'insediamento”*; poiché non risulta presente un acquedotto industriale nel territorio mirandolese, si suggerisce di verificare se mantenere tale tipologia di approvvigionamento.

Art. 4.7 Ambiti per nuovi insediamenti specializzati per attività produttive (ASP_N).

Nel presente articolo sono disciplinati i nuovi ambiti produttivi previsti dal Piano. All'interno dell'articolo in oggetto vengono citati tutti i nuovi ambiti ASP_1-ASP_7, ad eccezione di quello previsto tra Mirandola e San Giacomo Roncole denominato ASP_X Ex Sead nord. Come indicato in precedenza, manca anche la sua collocazione nella tavola di Piano PSC_1. Si chiede pertanto di correggere la documentazione.

Art. 5.3 Dotazioni ecologiche

Nell'articolato si citano *“le fasce di attenzione degli elettrodotti esistenti, i corridoi di fattibilità degli elettrodotti di progetto e le fasce di rispetto delle emittenti radio-televisive, ai fini del contenimento e riduzione dei bersagli esposti ad inquinamento elettromagnetico”*.

Per gli elettrodotti, le tavole dei vincoli indicano correttamente le Dpa (distanze di prima approssimazione), quindi l'articolato normativo dovrebbe riferirsi a queste distanze.

Per quanto riguarda, invece, le emittenti radiotelevisive, si citano le *“fasce di rispetto”* disciplinate dalla L.R. 30/2000 e direttive regionali DGR 1138/2008 e 978/2010, senza però darne i relativi riferimenti sia in termini di estensione, che di gestione del vincolo. Al riguardo, si ritiene necessario che tali impianti risultino disciplinati (PSC e RUE) in coerenza con le norme del PLERT, oltre che le normative regionali sopra citate.

Art. 5.11 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti

Al comma 4, sono elencati gli Impianti tecnologici, cimiteri, altre infrastrutture a rete che sono stati riportati nelle carte dei vincoli (VIN_1); nella carta sono altresì riportate le emittenti radiotelevisive.

In relazione a queste ultime, si richiama quanto argomentato sopra per l'art. 5.3.

Per quanto riguarda invece gli impianti fissi per la telefonia mobile, questi, come già osservato non sono riportati nelle cartografie di PSC. Considerando che tali impianti possono comportare vincoli sia sulle destinazioni d'uso, che in termini di altezze massime realizzabili, si ritiene che gli elaborati di PSC e di RUE debbano disciplinare anche i siti che ospitano tali impianti, prevedendo la necessità di verifiche puntuali qualora siano previste nuove edificazioni o interventi su quelle esistenti nelle zone limitrofe agli impianti, al fine di valutare la compatibilità tra le trasformazioni ed i volumi di rispetto definiti in sede di autorizzazione.

Si ricorda inoltre che in base all'art. 8, comma 7 della L.R. 30/2000, i Comuni devono assumere idonee iniziative al fine di coordinare le richieste di autorizzazione dei diversi gestori, perseguendo una razionale distribuzione dei nuovi impianti e il riordino delle installazioni esistenti anche attraverso l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche.

SCHEDE DEI VINCOLI

In relazione alla scheda del vincolo "*Distanza di approssimazione (DPA) degli elettrodotti AT e MT*", si fa presente che il richiamo a "*misurazione in campo*" effettuato in merito alla "*fasce di attenzione attorno alle cabine primarie*", non trova riscontro nella normativa. Il DM 29/9/2008 disciplina infatti, in analogia con le linee elettriche, la metodologia di calcolo e i parametri per il calcolo delle Dpa di cabine elettriche e stazioni primarie. In nessun caso è prevista una attività di misura.

Tra le norme applicabili riferite al vincolo "*Distanza di approssimazione (DPA) degli elettrodotti AT e MT*" vi sono citate normative che non risultano pertinenti, in quanto definiscono aspetti che riguardo servitù, progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche, che nulla hanno a che fare con le Dpa, definite al fine di proteggere la popolazione dall'esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza.

I Collaboratori Tecnici
Professionali Esperti

D.ssa Anna Maria Manzieri

D.ssa Barbara Notari

Il Dirigente Responsabile di Area
D.ssa Luisa Guerra

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma



Provincia
di Modena

Atto n. 132 del 26/06/2015

Oggetto: COMUNE DI MIRANDOLA. PARERE MOTIVATO AMBIENTALE - VALSAT - VAS AI SENSI DELL'ART. 15 D. LGS 152/2006 E DELL'ART. 5 L.R. 20/2000 RELATIVAMENTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) ADOTTATI RISPETTIVAMENTE CON D.C.C. N. 60 E 61 DEL 09/04/2014.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 132 del 26/06/2015 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 26/06/2015

L'incaricato alla pubblicazione
VENTURI MARISA

Originale firmato digitalmente